

## CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI COUNSELING PSICOLOGICO E/O DI PSICOTERAPIA

Il **Dott. Vaccari Rita** con studio in Via Piazza Eroi 26 18038 Sanremo Partita Iva: 01314500081-- CF: VCCRTI72L57D268E mail: [rita.vaccari@inwind.it](mailto:rita.vaccari@inwind.it) PEC: [dott.ssarita.vaccari@pec.it](mailto:dott.ssarita.vaccari@pec.it) Tel. ----- Cell: 3395862918 Iscritto al nr\_1068\_\_\_\_\_ dell'Albo degli psicologi di ( Liguria ) - d'ora innanzi denominato "Dottore/Professionista/Psicologo".


E

Il **SINAFI** – Sindacato Nazionale Finanziari – Sezione Regionale Liguria con sede legale in Roma, Via Tagliamento n. 9 CF: 96411220583, Tel. 3387135830, mail: [sezioneregionale.liguria@sinafi.org](mailto:sezioneregionale.liguria@sinafi.org), PEC: [segreteria nazionale@pec.sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@pec.sinafi.org), nella persona del legale rappresentante, Eliseo Taverna, nato a L'Aquila il 19/11/1966 e del Referente Regionale, Alessandro Manfredi, nato a La Spezia il 26/03/1972, d'ora innanzi denominato per brevità "SI.Na.FI. Liguria".

### PREMESSO CHE

Il **SINAFI Liguria**, in coerenza con i valori propri della Associazione Sindacale – Sindacato Nazionale Finanziari - promuove iniziative e attività tese a favorire il benessere sociale dei propri iscritti, volte all'acquisizione di approcci personali per un miglior e proficuo inserimento negli ambienti di lavoro, nonché finalizzate al miglioramento del clima organizzativo nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'attenzione è rivolta a migliorare ed accrescere il benessere psico-fisico dei propri associati e del proprio nucleo familiare, anche attraverso il supporto, individuale e collettivo qualificato, di Psicologi o Psicoterapeuti. Mediante la presente convenzione si intende pertanto agevolare la sostenibilità economica delle prestazioni di supporto psicologico e psicoterapeutico individuale e organizzare eventi gratuiti collettivi.



## TANTO PREMESSO

Il Sindacato e il Dott. Vaccari Rita

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

### Art. 2

Il Professionista/Psicologo si impegna a fornire, a tariffe calmierate, le prestazioni professionali individuali indicate di seguito, a favore degli associati del Si.Na.Fi. Liguria e dei familiari fino al secondo grado, compresi i conviventi alle seguenti condizioni (al costo minimo come indicato dal TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI):

**la prima seduta di Consulenza e Sostegno o Psicoterapia sarà assicurata a titolo GRATUITO**

#### ➤ CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO

- |   |      |
|---|------|
| - Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale                 | € 50 |
| - Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla famiglia e alla coppia | € 60 |

#### ➤ PSICOTERAPIA

- |   |      |
|---|------|
| - Psicoterapia individuale per seduta                 | € 50 |
| - Psicoterapia alla famiglia e alla coppia per seduta | € 60 |

Tali tariffe saranno applicate per i primi 15 colloqui fermo restando che il primo colloquio si intende gratuito, dopo tale tempo se il rapporto di consulenza si protrarrà verranno applicate le tariffe consuete.



Le tariffe calmierate saranno applicate a tutti gli iscritti al Sindacato che certificheranno l'appartenenza alla associazione mediante l'esibizione in formato cartaceo o elettronico della tessera associativa, ovvero, in caso di familiari attraverso autocertificazione scritta dell'interessato.

Le parcelle verranno regolate, previa emissione di documentazione fiscale, direttamente a cura dei singoli iscritti.

### **Art. 3**

Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione si impegnano, inoltre, a dare:

- Il SINAFI ad organizzare dibattiti e convegni online o in presenza con propri oneri e strutture;
- Il professionista aderente, a parteciparvi ai fini scientifici e convegnistici - senza oneri - con il fine di incentivare e diffondere la conoscenza dei disagi sociali e le abilità e tecniche per contrastarli

A dare, infine, entrambe le parti, ampia diffusione alla presente inserendola sui rispettivi siti Internet, anche attraverso link di re-indirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità medica/sanitaria/psicologica". Il Sindacato Nazionale Finanziere Liguria ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente o collettivamente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

### **Art. 4**

Il Si.Na.Fi. Liguria rimarrà, in ogni caso estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra il Professionista e i singoli associati interessati ad avvalersi della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo e manlevato fin d'ora.

### **Art. 5**

Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione, alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).





Tutte le informazioni e i dati di cui le parti verranno a conoscenza dovranno essere considerati riservati e non divulgabili. Nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, le informazioni potranno essere utilizzate, in forma anonima e impersonale, solo ai fini statistici e di studio del fenomeno dei disagi sociali.

In tal senso, le parti, anche ad opera dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbligano ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo su dati e notizie.

#### Art. 6

La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

#### Art. 7

Durata:

1- La presente convenzione avrà **durata di un anno** a decorrere dalla data della sottoscrizione delle parti.

Alla scadenza naturale, la convenzione si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni se non interverrà disdetta.

2- Ove le parti desiderassero apportare modifiche, alla scadenza naturale, alle condizioni pattuite nella presente, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

3- Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento.

Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta - a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. - da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata dal recedente.

#### Art. 8

In caso di controversia sull'applicazione, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma. Le parti rinunciano sin da ora alla competenza di qualsivoglia altra sede.

Luogo e data Sourenno 29 GIUGNO 2022

#### LE PARTI

Per il Si.Na.Fi.  
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

IL REFERENTE REGIONALE

Dott. ....